

Roma, 20 novembre 2023

**Al Comitato di Presidenza  
Al Consiglio Direttivo  
Alla Commissione Legale  
Alla Commissione Sindacale  
Alle Associazioni Territoriali**

### **Circolare n. 60/2023**

#### **Oggetto: Autotrasporto - Codice della Strada - Noleggio veicoli senza conducenti - Obbligo di registrazione dei veicoli noleggiati - Fase 1**

Con la circolare indicata in oggetto il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha comunicato che è stata attivata una prima versione dell'applicativo REN-Noleggi nel quale le imprese di autotrasporto merci devono registrare i veicoli noleggiati senza conducente con targa comunitaria prima del relativo utilizzo al fine di ottemperare all'obbligo di cui all'art.84 c.4-ter lett. b) del CdS che, come è noto, prevede che il veicolo sia esclusivamente a disposizione dell'impresa che lo utilizza per la durata del contratto di locazione e ne ha fornito le relative istruzioni.

Si rammenta infatti che il cd DL salva infrazioni (DL n.69/2023 come convertito dalla L.n.103/2023) nel recepire le disposizioni della Direttiva UE n.738/2022 ha modificato l'art.84 del CdS (D.Lgsvo n.285/1992): come è noto, con la nuova disciplina è stato previsto che le imprese possano noleggiare veicoli (trattori, autocarri, rimorchi e semirimorchi, autotreni e autoarticolati) da un'altra impresa stabilita in uno Stato membro UE sia per eseguire trasporti nazionali (precedentemente vietati) sia trasporti internazionali, ferme restando alcune specifiche condizioni per l'utilizzo di tali veicoli quali l'esclusività della disponibilità e dell'utilizzo del veicolo in capo all'impresa locataria, l'utilizzo dei veicoli conformemente ai Regolamenti UE nn.1071 e 1072 del 2009 (identificazione presso il REN, licenza comunitaria) e la tenuta a bordo del contratto di locazione ovvero il suo estratto autenticato e il contratto di lavoro dell'autista (che ne attesti la riconducibilità all'impresa locataria) qualora il veicolo non sia stato noleggiato dall'autista stesso.

L'obbligo di registrazione all'applicativo REN-Noleggi è previsto per le imprese di autotrasporto merci in conto terzi iscritte al REN che devono registrare anche veicoli noleggiati di massa inferiore a 1,5 tonnellate; sono invece escluse dall'obbligo di registrazione le imprese di autotrasporto che sono iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori ma non anche al REN, in quanto esercitano l'attività esclusivamente con veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 1,5 tonnellate.

Le imprese che dispongono di veicoli noleggiati in forza di contratti stipulati prima del 15 gennaio 2024 dovranno procedere alla registrazione sull'applicativo REN-Noleggi entro il 15 gennaio 2024; la ricevuta dell'avvenuta registrazione non deve essere tenuta obbligatoriamente a bordo

00198 ROMA

Via Panama, 62  
tel. 06.86399800[www.fedit.it](http://www.fedit.it)  
[segreteria@fedit.it](mailto:segreteria@fedit.it)Partita IVA 11626851007  
Cod. Fisc. 80159670159

del veicolo, né è necessario esibirla durante un eventuale controllo delle autorità.

In questa prima fase operativa dell'applicativo, che è raggiungibile collegandosi sul Portale dell'Automobilista accedendo nell'area privata (percorso del menu di sinistra: "Applicazioni"; "Autotrasporto"; "REN-Noleggi"), sono disponibili le funzionalità elencate nella circolare ministeriale e specificatamente nel relativo Allegato 1 (tra cui i dati dei veicoli noleggiati, i dati di locatore e locatario, le tempistiche del noleggio e le eventuali variazioni), mentre non è ancora possibile la registrazione di rimorchi e semirimorchi fino a debita comunicazione.

Per iscriversi le imprese possono anche rivolgersi all'Ufficio della motorizzazione civile territorialmente competente (utilizzando il modulo di cui all'Allegato 2 della circolare ministeriale) ovvero a un Operatore professionale autorizzato ad effettuare operazioni sullo Sportello Telematico dell'Automobilista ex l.n.264/91.

Il Ministero, nel chiarire che i veicoli noleggiati incidono sul requisito della capacità finanziaria di cui all'art.7 del Regolamento UE n.1071/2009, ha previsto che in caso di incapienza l'impresa locataria deve provvedere all'adeguamento immediato del valore della capacità finanziaria inviando la relativa documentazione all'UMC competente.

Relativamente al requisito di stabilimento il Ministero ha rammentato inoltre che, sulla base di quanto indicato dalla circolare MIT n.3738 del 13.5.2022, per conseguire l'autorizzazione all'accesso alla professione, la disponibilità del veicolo noleggiato senza conducente deve essere dimostrata attraverso la dichiarazione dell'esistenza di un contratto di durata residua pari ad almeno sei mesi e registrato nelle forme previste presso l'Agenzia delle Entrate.

Dal 16 gennaio 2024 le copie certificate conformi della licenza comunitaria da utilizzare su veicoli locati sono rilasciate dall'UMC soltanto se il veicolo è stato registrato sull'applicativo REN-Noleggi.

Con i migliori saluti.

Il Segretario Generale  
Alfredo D'Ascoli





*Ministero delle Infrastrutture  
e della Mobilità Sostenibili*

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE  
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE  
E L'AUTOTRASPORTO  
DIVISIONE 5

(Accesso alla professione ed al mercato del trasporto di merci  
Autotrasporto di merci in ambito del diritto dell'Unione Europea)

Via G. Caraci, 36 – 00157 ROMA  
tel. 06/44127410 - email [div5.dgss@mit.gov.it](mailto:div5.dgss@mit.gov.it)

**CIRCOLARE**

Direzioni Generali Territoriali  
LORO SEDI

Uffici di motorizzazione civile e loro Sezioni  
LORO SEDI

Regione Siciliana  
Assessorato regionale delle infrastrutture e della  
mobilità  
Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e  
dei trasporti  
[dipartimento.infrastrutture@certmail.regione.sicilia.it](mailto:dipartimento.infrastrutture@certmail.regione.sicilia.it)  
PALERMO

Regione Valle d'Aosta  
Assessorato ambiente, trasporti, mobilità  
sostenibile  
Dipartimento trasporti e mobilità sostenibile  
[trasporti@pec.regione.vda.it](mailto:trasporti@pec.regione.vda.it)  
AOSTA

Provincia Autonoma di Trento  
- UMST Gestioni patrimoniali e motorizzazione  
[umst.patrimonio-motorizzazione@pec.provincia.tn.it](mailto:umst.patrimonio-motorizzazione@pec.provincia.tn.it)  
- Dipartimento territorio, trasporti, ambiente,  
energia e cooperazione  
[dip.taec@pec.provincia.tn.it](mailto:dip.taec@pec.provincia.tn.it)  
TRENTO

Provincia Autonoma di Bolzano  
Dipartimento infrastrutture e mobilità  
Servizio mobilità - Ufficio motorizzazione  
[kraftfahrzeugamt.motorizzazione@pec.prov.bz.it](mailto:kraftfahrzeugamt.motorizzazione@pec.prov.bz.it)  
BOLZANO

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia  
Direzione centrale infrastrutture e territorio  
Servizio motorizzazione civile regionale  
[territorio@certregione.fvg.it](mailto:territorio@certregione.fvg.it)  
TRIESTE

Centro Prove autoveicoli di Verona  
Sede secondaria di Codroipo (UD)  
CODROIPO (UD)  
[cpa-verona@pec.mit.gov.it](mailto:cpa-verona@pec.mit.gov.it)

UPI  
Unione Province Italiane  
ROMA  
[upi@messaggipec.it](mailto:upi@messaggipec.it)

[Ministero dell'interno](#) Dipartimento di Pubblica  
sicurezza - D.C. per la Polizia stradale, ferroviaria,  
delle comunicazioni e per i reparti speciali della  
Polizia di Stato

[dipps012.0000@pecps.interno.it](mailto:dipps012.0000@pecps.interno.it)

p.c.: Gabinetto del Ministro delle infrastrutture e della  
mobilità sostenibili  
SEDE

Capo del Dipartimento per la mobilità sostenibile  
SEDE

Comitato Centrale dell'Albo degli  
autotrasportatori di cose per conto di terzi  
SEDE

Associazioni di categoria dell'autotrasporto di  
merci ed Enti interessati  
LORO SEDI

UNASCA  
Unione Nazionale Autoscuole e Studi di  
Consulenza  
Automobilistica  
ROMA  
[unasca@pec.unasca.it](mailto:unasca@pec.unasca.it)

CONFARCA  
Confederazione Autoscuole Riunite e Consulenti  
Automobilistici  
[confarca@pec.it](mailto:confarca@pec.it)

ALLEGATI: 2

**OGGETTO: Veicoli per il trasporto di merci su strada - Locazione senza conducente – Articolo 24 del decreto legge n. 69/2023**

**1. LE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 24 DEL DECRETO-LEGGE 13 GIUGNO 2023, N. 69**

Come è noto, l'articolo 24 del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni con legge 10 agosto 2023, n. 103, ha recepito la direttiva (UE) 2022/738 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 aprile 2022, relativa all'utilizzo di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada e che a sua volta modifica la direttiva 2006/1/CE.

Per quanto qui rileva, l'articolo 24 modifica l'articolo 84 del Codice della strada di cui al d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285; in sintesi le innovazioni di natura regolatoria sono le seguenti:

- I veicoli in locazione senza conducente possono essere utilizzati per trasporti sia nazionali che internazionali, mentre finora, se l'impresa locatrice aveva sede in altro Stato membro, erano utilizzabili soltanto per quest'ultima tipologia di trasporti (art. 84 co. 2);
- I veicoli in locazione senza conducente possono essere noleggiati, ai fini di cui al comma 2 dell'articolo 84, da qualsiasi impresa avente sede sul territorio nazionale o di altro Stato membro dell'Unione europea (segnatamente, imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi o di locazione senza conducente regolarmente autorizzate), a condizione che essi siano immatricolati o immessi in circolazione secondo la legislazione di qualsiasi Stato membro (art. 84 co. 2);
- Un'impresa di trasporto di merci su strada, avente sede in Italia, può utilizzare un veicolo locato senza conducente di proprietà di un'impresa avente sede in uno Stato membro dell'Unione europea (art. 84 co. 3). Conseguentemente non è necessario che l'impresa locatrice sia autorizzata ad esercitare l'attività di trasporto di merci in conto terzi;
- I veicoli ad uso speciale e quelli utilizzati per il trasporto di merci in conto proprio possono essere oggetto di locazione senza conducente purché abbiano peso massimo non superiore a 6 tonnellate (art. 84 co. 4 e 4-bis);
- L'utilizzo dei veicoli in locazione senza conducente è consentito alle condizioni di cui all'art. 84 co. 4-ter (i.e. il contratto di locazione riguarda il solo veicolo senza conducente; il veicolo locato è esclusivamente a disposizione dell'impresa che lo noleggia – con ciò escludendo la possibilità che ci siano contemporaneamente più locatari dello stesso veicolo; il veicolo è guidato dal personale dell'impresa che lo utilizza);
- A bordo devono essere tenuti il contratto di locazione o suo estratto autenticato e il contratto di lavoro del conducente (che ne attesti la riconducibilità all'impresa locataria) qualora il veicolo non sia locato dal conducente.

Si precisa che per “veicoli” la norma intende, come disposto dall’articolo 84 comma 3, “autocarri, trattori, rimorchi e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati”.

In aggiunta alle modifiche recate dalla novella legislativa in materia di sanzioni<sup>1</sup>, la norma prevede (art. 24 co. 5) che il CED del Dipartimento per la mobilità sostenibile provveda a iscrivere nel Registro Elettronico Nazionale (REN) il numero di targa del veicolo locato, come disposto dall’articolo 16 § lett. g) del regolamento (CE) n. 1071/2009.

Pertanto, d’intesa con la Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione – CED per la parte di competenza, si formulano le seguenti indicazioni.

## **2. REGISTRAZIONE SULL’APPLICATIVO REN-NOLEGGI**

Ai fini dell’attuazione della normativa citata, è stato messo a punto dal CED del Dipartimento per la mobilità sostenibile un applicativo (denominato REN-Noleggi) per consentire la registrazione, nel REN, delle targhe dei veicoli locati per il trasporto di merci. Suddetta registrazione consente, *inter alia*, di verificare l’obbligo di cui all’art. 84 co. 4-ter lettera b). Dal 20 novembre è disponibile una prima *release*, denominata “Fase 1”, con un novero di funzioni che sarà ampliato in successivo sviluppo evolutivo.

Pertanto le imprese di trasporto, iscritte nel REN, che intendono utilizzare un veicolo merci in locazione senza conducente, sia con targa italiana che estera (intra UE), prima dell’utilizzo hanno l’onere di procedere alla registrazione nell’applicativo. Tuttavia allo scopo di consentire, in fase di avvio, un margine temporale per ragioni tecnico-organizzative, le imprese che dispongono di veicoli locati in forza di contratti stipulati prima del 15 gennaio 2024 dovranno procedere alla registrazione sull’applicativo REN-Noleggi entro il 15 gennaio 2024. Ferma restando la scadenza da ultimo evidenziata, è onere dell’impresa provvedere alla registrazione sull’applicativo REN-Noleggi prima dell’utilizzo del veicolo locato.

Si precisa inoltre che, in fase iniziale, non sarà possibile censire sull’applicativo i rimorchi ed i semirimorchi e che la relativa funzione sarà implementata a breve, come da comunicazione che sarà a suo tempo diramata.

Per la registrazione sull’applicativo REN-Noleggi, le imprese possono rivolgersi all’Ufficio di motorizzazione civile (d’ora in avanti anche: UMC) territorialmente competente o a un Operatore professionale autorizzato ad effettuare operazioni sullo Sportello Telematico dell’Automobilista ex l. 264/91 (d’ora in avanti anche: Operatore professionale).

Le funzionalità della Fase 1 sono disponibili sul Portale dell’Automobilista, previo accesso all’area privata (percorso del menu di sinistra: “Applicazioni”; “Autotrasporto”; “REN

---

<sup>1</sup> Sul punto si rinvia alla circolare del Ministero dell’interno – Dipartimento della pubblica sicurezza – Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato prot. 30769 del 10 agosto 2023

NOLEGGI"). Nella stessa area sono disponibili il manuale per gli UMC e il manuale per gli Operatori professionali.

### **3. ELENCO FUNZIONALITA' DELL'APPLICATIVO REN-NOLEGGI**

Le funzioni che sono disponibili nella Fase 1 sono le seguenti:

- a. Censimento dei veicoli merci esteri (intra UE) in locazione;
- b. Inserimento dei dati relativi alla locazione;
- c. Ricerca delle locazioni inserite;
- d. Stampa della ricevuta dell'avvenuta registrazione;
- e. Aggiornamento delle informazioni in caso di variazioni dipendenti dal ciclo di vita della locazione (annullamento, cessazione anticipata, proroga);
- f. Adeguamento, nel REN, della verifica del requisito di stabilimento;
- g. Web service per l'interrogazione da parte degli Enti autorizzati.

Nell'ALLEGATO 1 è riportata una scheda con i dettagli delle suddette funzionalità rilasciate nella Fase 1, rinviando comunque al manuale per le concrete modalità di inserimento dei dati e di utilizzo dell'applicativo.

### **4. CHI HA L'ONERE DI REGISTRAZIONE SULL'APPLICATIVO REN-NOLEGGI E COME REGISTRARSI**

Hanno l'obbligo di comunicare i dati di cui sopra, ai fini dell'inserimento nell'applicativo citato, le imprese che esercitano trasporto di merci su strada in conto terzi, purché iscritte al REN. Si precisa che va registrato su REN-Noleggi anche il veicolo di massa inferiore a 1,5 tonnellate locato da un'impresa iscritta al REN. Ciò per conformità con l'articolo 3 bis della direttiva comunitaria 2006/1/CE ed in coerenza con l'assetto del REN che, per le imprese ad esso iscritte, censisce tutti i veicoli, compresi quelli con massa inferiore a 1,5 ton.

Sono invece escluse da suddetto obbligo le imprese di autotrasporto che sono iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori ma non anche al REN, in quanto esercitano l'attività esclusivamente con veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 1,5 tonnellate.

Sono inoltre escluse dall'onere di registrazione in esame le imprese esercenti trasporto di merci in conto proprio.

Come detto, l'impresa locataria può effettuare la registrazione o tramite Operatore professionale oppure direttamente presso l'UMC territorialmente competente (e cioè presso il quale l'impresa è iscritta al REN). Si allega modello (ALLEGATO 2) per tale secondo caso. Nel caso di necessità di comunicare la disponibilità di più veicoli locati,

sarà sufficiente consegnare un solo modulo di dichiarazione e tanti allegati, quanti sono i veicoli di cui si dichiara la disponibilità.

## **5. REQUISITI DI IDONEITA' FINANZIARIA E DI STABILIMENTO**

I veicoli di cui l'impresa acquisisce disponibilità in forza di un contratto di locazione incidono sull'idoneità finanziaria di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) 1071/2009. Tale norma infatti, ai fini del calcolo del valore di cui l'impresa deve disporre, fa riferimento ai veicoli *utilizzati*, essendo dunque irrilevante che l'utilizzo avvenga a titolo di proprietà, locazione o qualsiasi altro titolo consentito. Ora, poiché l'articolo 7 (§ 1) sopra citato dispone che l'impresa deve *"in ogni momento essere in grado di ottemperare agli obblighi finanziari che le incombono nel corso dell'esercizio contabile annuale"*, è obbligo dell'impresa locataria di un veicolo - fatte salve le verifiche da parte dell'UMC- provvedere, in caso di incapienza, all'adeguamento immediato del valore dell'idoneità finanziaria, inviando la relativa documentazione all'UMC competente.

Si evidenzia inoltre che la locazione di veicoli di massa complessiva a pieno carico inferiore a 1,5 ton (come detto, da registrare in REN-Noleggi se l'impresa è iscritta al REN) non incide sul valore dell'idoneità finanziaria.

Per quanto riguarda il requisito di stabilimento ed in analogia con quanto indicato nella circolare della scrivente Direzione generale prot. 3738 del 13/5/2022, ai fini del conseguimento dell'autorizzazione all'accesso alla professione di trasportatore di merci su strada, la disponibilità del veicolo detenuto a titolo di locazione senza conducente, deve essere dimostrata attraverso la dichiarazione dell'esistenza di un contratto di durata residua pari ad almeno sei mesi e registrato nelle forme previste presso l'Agenzia delle entrate.

## **6. RICEVUTA**

La documentazione da portare a bordo del veicolo è quella prevista dalla direttiva 2006/1/CE (art. 2 § 2), come modificata dalla direttiva (UE) 2022/738 e come recepita dall'articolo 24 del decreto-legge n.69/2023 (art. 84, comma 4-quater del Codice della strada):

- Contratto di locazione o estratto autenticato del medesimo contratto;
- Qualora non sia il conducente a locare il veicolo: contratto di lavoro del conducente o estratto autenticato del medesimo contratto.

Pertanto la ricevuta dell'avvenuta registrazione -ricevuta che, su richiesta, è rilasciata all'impresa locataria- non costituisce documentazione da tenere obbligatoriamente a bordo e, conseguentemente, non è necessario esibirla all'atto del controllo.

## **7. COPIE CERTIFICATE CONFORMI DELLA LICENZA COMUNITARIA**



A partire dal 16 gennaio 2024, le copie certificate conformi della licenza comunitaria da utilizzare su veicoli locati sono rilasciate dall'UMC soltanto se il veicolo è stato registrato (qualora l'impresa sia a ciò tenuta – cfr. § 4) sull'applicativo REN-Noleggi, secondo le modalità illustrate nella presente circolare.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Ing. Vito Di Santo)



VITO DI SANTO  
MINISTERO DELLE  
INFRASTRUTTURE  
E DEI TRASPORTI  
17.11.2023  
11:43:47 UTC

## **DETTAGLI DELLE FUNZIONALITÀ RILASCIATE NELLA FASE 1:**

### **1. Censimento dei veicoli merci esteri (intra UE) a noleggio a disposizione delle imprese italiane iscritte al REN**

Al momento dell'inserimento dei dati relativi al noleggio, al fine di evitare la creazione di duplicati per il medesimo veicolo, gli UMC o gli Operatori Professionali devono controllare che il veicolo non sia già stato iscritto come veicolo estero nel REN NOLEGGI.

Ogni veicolo è individuato univocamente tramite "Targa", "Stato" e "Tipo Veicolo".

Per ogni veicolo, dovranno essere inseriti obbligatoriamente le seguenti informazioni:

- Nazionalità del veicolo dato (solo Intra UE)
- Tipo Veicolo
- Targa del Veicolo
- Telaio
- Massa complessiva
- Massa rimorchiabile
- Destinazione tecnica

### **2. Inserimento dei dati relativi al noleggio (nazionali /esteri)**

Gli Operatori Professionali possono registrare noleggi per imprese locatarie il cui stato dell'autorizzazione sia "Attivo" o "Preliminare".

Gli UMC possono registrare noleggi anche per le imprese locatarie con stato "Provvisorio"<sup>1</sup>, previa regolarizzazione della posizione dell'impresa. Gli UMC possono inserire solo i dati dei noleggi afferenti alla sezione di competenza territoriale.

Il noleggio deve prevedere le seguenti informazioni:

- Identificativo di registrazione (generato da sistema in modo univoco)
- Nazionalità del veicolo (solo paesi UE)
- Targa del veicolo
- Data inizio noleggio
- Data fine noleggio
- Codice fiscale/P.IVA impresa locatrice
- Denominazione impresa locatrice/Nome e Cognome del locatore
- Stato sede impresa locatrice
- Codice REN Impresa locataria
- Altri dati Impresa locataria in visualizzazione, dedotti da codice REN

Il Sistema verifica che il noleggio abbia una data fine noleggio futura.

Il sistema per gli UMC effettua la verifica di competenza in base alla sezione territoriale di appartenenza e alla Provincia della sede dell'impresa locataria. La Provincia è memorizzata tra i dati del noleggio.

Il Sistema verifica se il veicolo è italiano ed in tal caso è verificata la presenza in ANV (Anagrafica Nazionale dei Veicoli) alla data di inizio noleggio.

Per i veicoli con targa estera, si verifica che il veicolo sia stato censito. Se esso è presente, sarà possibile inserire i dati del noleggio; in caso contrario è necessario procedere al censimento del veicolo.

Per ogni veicolo si deve verificare che il periodo di validità del noleggio non si sovrapponga al periodo di validità di un altro noleggio già censito avente per oggetto lo stesso veicolo.

### **3. Ricerca dei noleggi inseriti**

Gli UMC e gli Operatori Professionali possono ricercare sia i noleggi ancora validi che quelli non in essere (scaduti e/o annullati) in modo separato.

Gli Operatori Professionali possono ricercare i noleggi presenti in archivio, in base ai seguenti criteri:

---

<sup>1</sup> Termine utilizzato dal 2012 per indicare le imprese che non avevano ancora completato la dimostrazione del requisito di stabilimento, successivamente sostituito da "Preliminare"

## ALLEGATO 1

- Identificativo di registrazione
- Codice REN
- Targa, Tipo Veicolo, Nazionalità
- Intervallo di date di inserimento

Gli Operatori Professionali, ricercando per “Identificativo di registrazione”, possono effettuare la ricerca tra tutte le comunicazioni di noleggio direttamente inserite. Utilizzando tutti gli altri criteri, non possono visualizzare i noleggi la cui ultima movimentazione è stata effettuata da un altro utente.

Gli UMC possono ricercare i noleggi presenti in archivio in base ai seguenti criteri:

- Identificativo di registrazione
- Codice REN
- Targa, Tipo Veicolo, Nazionalità
- Intervallo di date di inserimento
- Provincia

Gli UMC, a differenza degli Operatori Professionali, possono visualizzare tutti i noleggi presenti in archivio corrispondenti ai parametri inseriti, indipendentemente dal soggetto che ha effettuato l’inserimento e/o l’ultima modifica e dalla competenza territoriale.

Gli UMC possono apportare modifiche solo ai noleggi afferenti alla loro sezione di competenza territoriale. La verifica di competenza territoriale viene effettuata sulla base della Provincia registrata in fase di inserimento dei dati della registrazione del noleggio.

#### **4. Stampa della ricevuta**

Gli UMC e gli Operatori Professionali possono stampare una ricevuta in formato PDF a fronte di ogni noleggio in corso di validità.

La validità del noleggio è desumibile dall’assenza di una data di annullamento, mentre il relativo periodo di validità è determinato da Data inizio noleggio e, nell’ordine:

- Data chiusura anticipata (se presente, il noleggio è valido se è futura)
- Data fine proroga (se presente, il noleggio è valido se è futura)
- Data fine noleggio (se presente, il noleggio è valido se è futura)

La stampa può essere ripetuta senza limitazioni.

I dati contenuti nel template della stampa sono i seguenti:

- Data stampa
- Id. registrazione
- Targa veicolo
- Stato immatricolazione veicolo (sigla)
- Tipo veicolo
- Data inizio noleggio veicolo
- Data scadenza noleggio veicolo (da intendersi come Data chiusura anticipata, se presente, altrimenti come Data fine proroga, se presente, altrimenti come Data fine noleggio)
- Partita IVA/Codice fiscale impresa locatrice
- Denominazione impresa locatrice (cognome e nome, in caso di ditta individuale)
- Stato stabilimento impresa locatrice (sigla)
- Partita IVA/Codice fiscale impresa locataria
- REN impresa locataria
- Denominazione impresa locataria (cognome e nome, in caso di ditta individuale)
- Comune impresa locataria
- Provincia impresa locataria

#### **5. Aggiornamento delle informazioni in caso di variazioni dipendenti dal ciclo di vita del noleggio**

##### **a. Annullare il noleggio**

Nel caso di aggiornamento dei dati, gli Operatori Professionali e gli UMC possono annullare, ad esempio a causa di un errore.

L'operazione tiene traccia della Data annullamento e di un campo note per dettagliare il motivo.

Un noleggio annullato deve essere consultabile con evidenza della data di annullamento, ma non può essere mai modificato.

b. Cessare anticipatamente il noleggio

Nel caso di aggiornamento dei dati riguardanti un noleggio non annullato, gli Operatori Professionali e gli UMC possono registrare la cessazione anticipata verificando che la Data chiusura anticipata sia inferiore alla Data fine proroga, se presente, o alla Data fine noleggio.

La Data chiusura anticipata deve essere precedente o uguale alla data dell'operazione in atto.

c. Prorogare il noleggio

Nel caso di aggiornamento dei dati riguardanti un noleggio, gli Operatori Professionali e gli UMC possono registrare la proroga di un noleggio, verificando che la Data fine proroga sia successiva alla preesistente Data fine proroga, se presente, o alla Data fine noleggio.

In caso di ulteriori proroghe è necessario aggiornare la Data fine proroga.

Non è possibile prorogare un noleggio annullato o scaduto. In questi casi, si deve procedere ad un inserimento ex novo.

Prima di iscrivere a sistema l'aggiornamento, il sistema verifica che la proroga del noleggio non si sovrapponga al periodo di validità di un altro noleggio già inserito a sistema, avente ad oggetto il medesimo veicolo, ma con una data inizio futura.

Il periodo di validità del noleggio da prorogare è determinato da Data inizio noleggio e da Data fine proroga.

La validità dell'eventuale altro noleggio è data dall'assenza della Data annullamento, mentre il relativo periodo di validità è determinato da Data inizio noleggio e, nell'ordine:

- Data chiusura anticipata (se presente, il noleggio è valido se è futura),
- Data fine proroga (se presente, il noleggio è valido se è futura),
- Data fine noleggio (se presente, il noleggio è valido se è futura).

**6. Adeguamento nel REN nella verifica del requisito di stabilimento (disponibilità di almeno un mezzo per operare) in caso di variazioni dello stato di iscrizione**

Il requisito di stabilimento fa riferimento alla disponibilità, da parte dell'azienda, di almeno un mezzo attraverso il quale operare.

Il REN dovrà essere adeguato nella sua parte riguardante la verifica del requisito dello stabilimento in caso di variazione dello stato di iscrizione (Gestione REN MERCI, in caso di prima attivazione o di riattivazione), in quanto, in aggiunta alle già presenti verifiche, sarà necessario anche controllare che siano stati inseriti veicoli nel registro REN NOLEGGI.

Dovrà essere verificato che il noleggio sia in corso di validità: non deve essere annullato (deve avere Data annullamento assente) e non deve essere scaduto.

Il noleggio risulta scaduto quando la data di sistema è superiore a Data chiusura anticipata, se presente, oppure a Data fine proroga, se presente, oppure a Data fine noleggio.

**7. Web service per l'interrogazione da parte degli operatori autorizzati (es. Organi di Polizia)**

Al fine di consentire l'interrogazione del Registro REN NOLEGGI da parte di operatori autorizzati, è disponibile un servizio "web service" per consentire l'interrogazione inserendo Targa, Stato, Tipo veicolo e restituirà i seguenti dati in formato XML:

- Id. registrazione
- Targa veicolo
- Stato immatricolazione veicolo (sigla)
- Tipo veicolo
- Data inizio noleggio veicolo
- Data scadenza noleggio veicolo (da intendersi come Data chiusura anticipata, se presente, altrimenti come Data fine proroga, se presente, altrimenti come Data fine noleggio)

## ALLEGATO 1

- Partita IVA/Codice fiscale impresa locatrice
- Denominazione impresa locatrice (cognome e nome, in caso di ditta individuale)
- Stato stabilimento impresa locatrice (sigla)
- Partita IVA/Codice fiscale impresa locataria
- REN impresa locataria
- Denominazione impresa locataria (cognome e nome, in caso di ditta individuale)
- Comune impresa locataria
- Provincia impresa locataria

Le descritte funzionalità permettono di verificare le informazioni sulla registrazione dei noleggi attualmente in corso di validità.

ALL'UFFICIO MC di

IL SOTTOSCRITTO

IN QUALITA' DI AMMINISTRATORE/LEGALE RAPPRESENTANTE/TITOLARE DELL'IMPRESA

CON SEDE IN (indirizzo completo)

NUMERO REN

NUMERO ALBO DEGLI AUTOTRASPORTATORI

CODICE FISCALE / PARTITA IVA

CONSAPEVOLE DELLE RESPONSABILITA' PENALI ED AMMINISTRATIVE IN CASO DI DICHIARAZIONI NON VERITIERE E DI FALSITA' AI SENSU E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTICOLI 75 E 76 DEL D.P.R. 445/2000

**COMUNICA CON IL MODULO ALLEGATO (uno per ciascun veicolo) I DATI DEL VEICOLO/I DETENUTI A TITOLO DI LOCAZIONE SENZA CONDUCENTE AI FINI DELL'INSERIMENTO NEL REGISTRO ELETTRONICO DELLE IMPRESE DI TRASPORTO STRADALE (REN)**

Per eventuali comunicazioni all'impresa

PEC

e-mail

telefono

Data

(Firma)

Il sottoscritto delega per la trattazione della presente pratica

Agenzia/Studio di consulenza

Numero

Sede

(Firma delegante)

(Firma delegato)

Per eventuali comunicazioni al delegato

PEC

e-mail

telefono

DATI DEL VEICOLO LOCATO SENZA CONDUCENTE

Targa veicolo

Stato membro di immatricolazione

Data inizio noleggio

Data fine noleggio

**DA COMPILARE SOLO IN CASO DI VEICOLO IMMATRICOLATO IN STATO MEMBRO DIVERSO DALL'ITALIA**

Denominazione impresa locatrice

Stato membro di stabilimento impresa locatrice

Codice fiscale/partita IVA impresa locatrice